

Tribunale di Monza, 30 settembre 2012. Estensore Silvia Giani.

**Procedimento sommario di cognizione - Liquidazione delle spese - Applicazione analogica dei parametri ministeriali di cui al DM 140/2012 - Omessa liquidazione del compenso relativo alla fase decisoria**

*I parametri ministeriali approvati con decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 sono applicabili in via analogica anche alla liquidazione delle spese per il rito sommario, ove potrà essere omessa la liquidazione del compenso concernente la fase decisoria qualora manchi la distinzione tra fase istruttoria e fase decisoria.*

Omissis

**MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE**

rilevato in fatto che:

- La San Ca. Pe. srl è creditrice nei confronti della ditta Autotrasporti F.lli I. snc per l'importo di € 6.360,00 di cui alla fattura n. 304 del 21 gennaio 2011 (cfr doc. 2, 3, 4);
  - La società debitrice Autotrasporti F.lli I. snc ha ceduto in data 1 agosto 2011 alcuni beni mobili registrati – e cioè Autocarro tg omissis, trattore stradale tg omissis trattore stradale tg omissis- alla società Eur. sas di Co. Antonella (doc. 5).
  - La detta società acquirente, con la sede legale in Sesto San Giovanni alla Via omissis, sede anche della società venditrice-debitrice Autotrasporti, era stata costituita qualche giorno prima dai soci Antonella Co. e Ro. I. (vedi doc. 6), rispettivamente moglie e figlio di I. Giacomo, titolare della ditta Autotrasporti F.lli I. (Doc. 7).
  - I resistenti non si sono costituiti nel presente giudizio nonostante regolare notifica del ricorso e del decreto e pertanto sono stati dichiarati contumaci.
- Ciò accertato in fatto, si osserva quanto segue.
- Sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria.

- Per quanto attiene all'**eventus damni**, ad integrare il presupposto dell'azione revocatoria non è richiesta la compromissione del diritto del creditore, essendo sufficiente che l'atto di cui si chiede la revoca renda incerta o anche soltanto difficoltosa la realizzazione del credito, con una modifica della situazione patrimoniale del debitore che ne renda incerta l'esecuzione coattiva del credito, compromettendone la fruttuosità (cfr ad exemplum, Cass. n. 6676/1998).

- Quanto agli elementi soggettivi, il ricorrente deve provare, da un lato, la conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore da parte del debitore e dall'altra, essendo l'atto pregiudizievole oneroso, la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio.

- La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita per presunzioni ( ex plurimis, Cass. n. 7452/2000).

- La società ricorrente ha un credito certo nei confronti della ditta Autotrasporti F.lli I. snc (vedi doc. 2 e 3).

- Nel caso di specie è provato che il credito della ricorrente è antecedente all'avvenuta cessione dei beni (vedi doc. 2, 3 e 5) e che, con la cessione contestuale di tre distinti beni mobili registrati (vedi doc. 5), la società venditrice, piccola società di persone, ha sostanzialmente svuotato il suo patrimonio, diminuendo le proprie garanzie creditorie.

- Anche nel caso di persona giuridica il requisito "*va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della persona fisica che la rappresenta, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche*" (Cass. n. 8735/2009).

- La conoscibilità del pregiudizio da parte del terzo si verifica ogni qual volta l'atteggiamento soggettivo e le qualità personali e/o professionali del terzo facciano presumere (secondo l'ordinaria prudenza ed avvedutezza) la conoscenza delle condizioni economiche del venditore.

- La prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo, "*necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da pre-*

*sunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. 5359/2000).*

- Nel caso di specie i soci della società acquirente sono la moglie e il figlio del rappresentante della ditta Autotrasporti F.lli I. (vedi doc. 7);
- l'amministratore della ditta Eur. è la sig.ra Co., moglie del sig. I. Giacomo (vedi doc. 6 e 7);
- la sede della Eur. sas è in Sesto San Giovanni, alla Via F.lli di Dio, dove si trova la sede della società Autotrasporti F.lli I. snc (vedi doc. 1 e 6);
- la società Eur. sas è stata costituita il 27 luglio 2011 e cioè pochi giorni prima della cessione dei beni (vedi doc. 6).
- Da tutti questi elementi si evince dunque la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo acquirente, consistente nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della ricorrente.
- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della ricorrente secondo parametri ministeriali introdotti ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla l. 27/2012, che ha abrogato le pregresse tariffe, in considerazione del fatto che il procedimento sommario, e quindi l'attività difensiva, sono conclusi dopo la fine di luglio 2012. I parametri approvati con decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 sono articolati per scaglioni di valore delle controversie, che distingue il processo di cognizione in quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e prevede compensi globali e forfettari per ciascuna fase, indicando valori medi di liquidazione per scaglione, discrezionalmente aumentabili o diminuibili entro soglie percentuali, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate e del pregio dell'opera prestata (v. artt. 4 e 11 d.m. 140/2012).
- Nel rito sommario s'applicano per analogia i parametri di liquidazione delle spese

previste per il rito ordinario di cognizione (v. l'art. 7 d.m. 140/2012).

- Nel caso di specie è mancata ogni distinzione tra fase istruttoria e fase decisoria, atteso che l'ordinanza è emessa senza discussione e la fase istruttoria (genericamente intesa) è stata celere essendo la causa documentale.
- Pertanto, ciò valutato e considerato lo scaglione fino ad euro 25.000,00, si ritiene di liquidare per la fase di studio e la fase introduttiva il valore medio di liquidazione, aumentato di circa il 60%, e quindi rispettivamente euro 880,00 (fase di studio), e 480,00 (fase introduttiva); per la fase istruttoria, considerata la completezza della documentazione prodotta e l'assenza di istruttoria orale, il valore medio di liquidazione, aumentata di circa il 20%, e quindi euro 660,00 e nulla per la fase decisoria e quindi complessivamente in euro 2.020,00 a titolo di compensi.
- Alla luce di tali considerazioni i convenuti vengono, quindi, condannati in solido alla rifusione delle spese liquidate in euro 2.020,00 per compensi ed euro 210,00 per spese, oltre accessori di legge

PQM

- In accoglimento della domanda proposta dall'attrice, dichiara l'inefficacia verso la società creditrice San Ca. Pe. srl dell'atto di trasferimento di proprietà r.p. Omissis 08 settembre 2011 relativo al bene mobile registrato al PRA Autocarro Furgone Citroen tg omissis, dell'atto di trasferimento di proprietà r.p. Omissis 08 settembre 2011 relativo al trattore stradale Scania tg omissis dell'atto di trasferimento di proprietà r.p. A610454L del 08 settembre 2011 relativo al trattore stradale Scania tg omissis.
- Condanna i convenuti in solido alla refusione integrale delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 210,00 per spese ed euro 2.020,00 per compensi, oltre iva e cpa come di legge.  
Monza, 30 settembre 2012  
Il Giudice Unico  
dott. ssa Silvia Giani

\*